



TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA

Sez. III - Sottosezione Fallimentare

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Sigg.ri Magistrati:

Dott. Pasquale Liccardo	Presidente rel.
Dott. Roberta Vaccaro	Giudice
Dott. Carlo Bianconi	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento per concordato preventivo iscritto al n. r.g. **12/2020** promosso da:

GRUPPO C.M.S. S.R.L. rappresentata e difesa dall'Avv. NICOLA MILANO

RICORRENTE

ha pronunciato il seguente

DECRETO EX ART. 161, COMMA 6, L.F.

nel procedimento *ex art.* 161, comma 6, l.f. iscritto al n. r.g. **12/2020** promosso da:

GRUPPO C.M.S. S.R.L. compiutamente generalizzata nella epigrafe del ricorso rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Milano del Foro di Modena

RICORRENTE

esaminato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva depositato in data 24.6.2020;

atteso, per vero, che la ricorrente ha espressamente anticipato la intenzione di depositare, nel concedendo termine, una domanda di accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-*bis* l.f. (ed eventualmente pure *ex art.* 182-*septies* l.f.), facoltà concessa dall'art. 161, comma 6, secondo periodo, l.f.;



vista in particolare l'istanza di fissazione del termine (massimo) di legge per il deposito della predetta domanda;

verificato che sono stati depositati:

- i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, ivi comprendendosi quello relativo al periodo 2019 (docc. 4-6) e la situazione economica e patrimoniale al 15.6.2020 (doc. 3);
- l'elenco nominativo dei creditori (doc. 7);
- la documentazione comprovante la legittimazione del sottoscrittore del ricorso e l'avvenuta autorizzazione alla presentazione (doc. 1);

verificato che è stata ritualmente richiesta la pubblicazione del ricorso da parte della Cancelleria, contestualmente al deposito del ricorso;

ritenuto che:

- sussiste la competenza del Tribunale di Modena in considerazione dell'ubicazione della sede della ricorrente, corrente in Modena;
- la debitrice possiede i requisiti soggettivi per l'ammissione al concordato preventivo;
- non sussiste la causa ostativa di cui al c. 9 dell'art. 161 citato;

specificato che ad oggi può essere ritenuta congrua la concessione alla ricorrente di un termine compreso in giorni 90 circa (e segnatamente sino al 30.9.2020 p.v.)

considerato invero che, da un lato, può giustificare la concessione di un termine superiore al minimo di legge l'incombente del periodo agostano, la quale, ferma la dichiaranda urgenza come da dispositivo, cagionerà un fisiologico rallentamento delle trattative annunciate; al contempo, le stesse trattative sono verosimilmente "complicate" dalla interlocuzione con soggetto a partecipazione (ed in parte ad amministrazione) pubblica, quale Simest S.p.a.; infine, il ceto creditorio è costituito per la quasi totalità da soggetti istituzionali (come sopra) o istituti finanziari, e non vede la presenza di lavoratori dipendenti o piccoli fornitori;

ritenuto, per altro verso, che la concessione di un termine inferiore al massimo di legge, è giustificabile *in re ipsa* per l'importanza dell'impatto del cd. *automatic stay* sulle prerogative ed i diritti dei creditori medesimi; il tutto, salva eventuale proroga, la quale dovrà necessariamente fondarsi su ragioni giustificative maggiormente dettagliate e specifiche della missiva di cui al doc. 16 allegato;



ritenuto di dovere nominare un Commissario giudiziale e di dovere disporre gli obblighi informativi di cui all'art. 161, comma 8, l.f.;

ricordata la necessità di autorizzazione giudiziale per il compimento di atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 161, comma 7, l.f.;

riservata infine ogni prerogativa, anche *ex art.* 162 l.f. (cfr. Cass. Sez. I Civ. nr. 9087)

tutto ciò premesso;

PQM

assegna alla ricorrente il termine fino al 30 settembre 2020 per la presentazione della domanda di accordo di ristrutturazione dei debiti secondo quanto indicato in parte motiva, ovvero, alternativamente, per il deposito della proposta e del piano di concordato e della documentazione di legge;

dichiara l'urgenza della procedura e per l'effetto dispone che il termine succitato non sconti la sospensione feriale;

nomina Giudice delegato il dott. Carlo Bianconi

nomina all'Ufficio di Commissario giudiziale rag. Massimo Grana Castagnetti:

dispone che, al fine dell'adempimento degli obblighi informativi di cui al citato art. 161, comma 8, l.f. la ricorrente depositi mensilmente presso il Giudice delegato (sottoponendola al contestuale esame del Commissario giudiziale), a partire dal giorno 25 luglio 2020 e fino alla scadenza del termine come sopra fissato, o comunque fino alla data di presentazione della domanda di cui sopra, una relazione in merito alla attività eventualmente svolta con particolare riferimento a eventuali debiti contratti e pagamenti effettuati; una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata all'ultimo giorno del mese precedente nonché relativa alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della domanda di accordo o di concordato preventivo.

Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 30 giugno 2020

IL PRESIDENTE est.

Dott. Pasquale Liccardo

